

Ministero peri beni e le attività culturali



Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione.

DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO

CPV 55330000-2 Servizi di caffetteria

CIG 7890263302

Data di spedizione del bando di gara per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 10 maggio 2019

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dai Musei Reali di Torino, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione in epigrafe.

Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice:

Ministero per i beni e le attività culturali. Musei Reali di Torino (di seguito anche: MRT), Piazzetta Reale, 1 – 10122 TORINO, C.F. 97792420016.

Sito internet: www.museireali.beniculturali.it.

Contatti: ufficio Appalti e Contratti d.ssa Eliana Bonanno tel. 011/5211106-0-2534. mail mr-to.ufficiogare@beniculturali.it.

Responsabile del procedimento

E' designato, quale Responsabile del procedimento, la d.ssa Eliana Bonanno ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016.

1. OGGETTO

La presente procedura è volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione presso MRT a Torino, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.

Tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto i servizi previsti costituiscono un *unicum* trovando, pertanto, la loro ottimizzazione tecnica ed economica attraverso un modello necessariamente integrato.

I servizi oggetto della presente procedura sono affidati mediante concessione di servizi. Le disposizioni del codice degli appalti, pertanto, si applicano nei limiti di cui all'articolo 164 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni quattro a partire dalla data di attivazione del servizio, indicata in apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti. L'affidamento del servizio potrà essere rinnovato per ulteriori anni quattro, previa espressa delibera in tal senso dell'Amministrazione concedente.

MRT si riserva di applicare, per quanto compatibile, l'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. L'affidamento del servizio potrà inoltre essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di individuazione del nuovo concessionario, per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

3. VALORE DELLA CONCESSIONE E BASE D'ASTA

Il valore della concessione, stimato a norma dell'articolo 167 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è pari a € 318.000,00 (euro trecentodiciottomila/00), oltre IVA, di media annuale, corrispondente ad un valore complessivo presunto di € 2.703.000,00 (euro duemilionisettecentotremila/00), oltre IVA, per l'intera durata della concessione, comprensiva di ogni opzione, pari ad anni 4 +4 + mesi 6 (totale mesi 102).

variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le€ 1.272.000,00 (euro unmilioneduecentosettantaduemila/00), oltre IVA.

Si precisa che tali valori sono stati stimati in base alla valutazione delle potenzialità di mercato per il servizio offerto, nonché sulla base dei dati storici relativi al servizio già in essere.

Si segnala inoltre che tali importi, indicati al solo fine di attribuire alla concessione un valore economico in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa, hano un valore meramente indicativo, e che pertanto MRT non garantisce la realizzazione di alcun volume minimo di affari.

La base d'asta della presente procedura, soggetta a rialzo, si articola come di seguito indicato:

- 1) un canone annuo pari a € 19.920,00, al netto di IVA,
- 1) una royalty pari al 5% del fatturato annuo realizzato, al netto di IVA.

L'assunzione della concessione di cui alla presente gara implica da parte del soggetto aggiudicatario la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi da svolgersi ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del soggetto aggiudicatario circa la convenienza ad assumere il servizio.

Il pagamento del canone concessorio è dovuto:

- 1) quanto al canone fisso, in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese;
- 2) quanto alla royalty dovuta, in rate trimestrali posticipate, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

I costi della manodopera, riferiti alla gestione attualmente in essere e in base delle informazioni rilasciate dal Gestore uscente, sono stimati complessivamente pari a Euro 720.000,00 per il primo quadriennio di gestione.

In tale quantificazione non sono compresi i costi per il Responsabile della Gestione e per le ulteriori figure gestionali che saranno eventualmente individuate dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera (come da Modello di offerta economica – Allegato 3).

4. ONERI PER LA SICUREZZA E ONERI PER RISCHI SPECIFICI AZIENDALI

Gli oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari ad Euro 1.495,00 per l'intera durata della concessione. A tal proposito si allega al Capitolato Tecnico il DUVRI redatto dal Concedente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali, la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere quindi specificamente quantificati ed indicati dall'operatore economico nella formulazione dell'offerta economica (Allegato 3). Si precisa che detti oneri non costituiscono un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta ma una componente di essa e che la loro quantificazione non può essere pari ai zero.

5. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

MRT metterà a disposizione, sul proprio sito internet http://www.museireali.beniculturali.it/l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E. La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato tecnico e allegati;
- 4) DUVRI;
- 5) Schema di contratto di concessione;
- 6) Modulistica;
- 7) Patto d'Integrità

6. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA - CIG

Il Codice Identificativo di Gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: CIG 7890263302.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

7. CHIARIMENTI

Per chiarimenti di natura tecnica e procedurale-amministrativa il concorrente potrà inoltrare mail all'indirizzo: mr-to.ufficiogare@beniculturali.it.

Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato tassativamente al 2 luglio 2019, ore 12. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno a MRT oltre tale termine. Le risposte ritenute di interesse generale saranno pubblicate in forma anonima entro il 5 luglio, ore 19 sul sito internet www.museireali.beniculturali.it alla sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti. I chiarimenti forniti saranno vincolanti per tutti i partecipanti.

8. SOPRALLUOGO

E' richiesto il sopralluogo dei locali, presso l'immobile in cui gli stessi sono ubicati, prima della presentazione dell'offerta. Il sopralluogo potrà essere effettuato, nel periodo dal 20 maggio al 1º luglio 2019, previo appuntamento da concordare, tramite posta elettronica all'indirizzo mail: mr-to.ufficiogare@beniculturali.it

Il termine ultimo per la richiesta del sopralluogo è fissato al 27 giugno 2019 ore 12.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso, munito di apposita delega. Il Concorrente dovrà previamente comunicare i nominativi e le qualifiche dei soggetti che effettueranno il sopralluogo nonchè presentare, al momento del sopralluogo, eventuali deleghe dei soggetti abilitati ad effettuarlo.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

9. FORMA DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

- di imprenditori individuali, anche artigiani, e di società anche cooperative, di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi.

Pena l'esclusione dalla gara, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla medesima gara in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), ovvero di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 50/2016, verranno applicate le previsioni stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese, per quanto compatibili.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. MRT effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti, pena l'esclusione:

- 1) Requisiti di carattere generale:
- 1.1. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonchè della causa interdittiva di cui all'art.
- 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
- 2) Requisiti di idoneità professionale:
- 2.1 iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto della concessione o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- 2.2 possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 4 e 5 della L. R. 38/2006 ("Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande") per l'ottenimento, ai fini dell'esecuzione del contratto, dei provvedimenti amministrativi necessari alla titolarità della gestione di pubblico esercizio.
- 3) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- **3.1.** aver realizzato negli ultimi tre esercizi approvati un fatturato annuo non inferiore ad **Euro 500.000,00**, IVA esclusa, per la gestione di esercizi di bar caffetteria e/o ristorazione;
- **3.2** n. 1 idonea dichiarazione bancaria, attestante la correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto bancario e l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto.
- 4) Requisiti di capacità tecnica:
- **4.1** elenco delle principali attività di gestione di pubblici esercizi di bar caffetteria e/o ristorazione svolte negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e committenti e/o luoghi di gestione. L'elenco delle gestioni svolte dovrà dimostrare un importo annuo non inferiore ad **Euro 500.000,00**, IVA esclusa.
- **4.2** attestazione di avere svolto, negli ultimi tre anni, la gestione di almeno un esercizio di bar caffetteria e/o ristorazione presso un bene immobile vincolato, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ovvero presso una sede museale con grande afflusso di pubblico, per un importo annuo non inferiore ad Euro **200.000,00**, IVA esclusa.

Per sede museale con grande afflusso di pubblico si intende un museo che abbia accolto nell'ultimo triennio precedente l'indizione della presente gara un numero di visitatori non inferiore a 250.000.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di operatori economici, i requisiti di cui ai punti 1.1, 2.1., 2.2, e 3.2 devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento. I requisiti di cui ai punti 3.1. e 4.1 possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento: l'impresa mandataria dovrà possedere gli anzidetti requisiti in misura non inferiore al 60%, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti, ciascuna in misura non inferiore al 20%. L'Impresa mandataria dovrà

in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Il requisito di cui al punto 4.2 non è frazionabile e deve essere posseduto dall'Impresa mandataria capogruppo. Il servizio oggetto della presente gara è omogeneo e non è pertanto individuata una prestazione principale distinta da quelle secondarie. Andranno in ogni caso specificate dai concorrenti le parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa riunita o consorziata. Tale indicazione si considererà soddisfatta anche con la semplice indicazione delle quote percentuali di esecuzione del contratto da parte di ogni singolo operatore.

Ai sensi dell'art. 146, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente gara non è ammesso l'avvalimento di requisiti posseduti da altro soggetto.

11. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass.

A tal fine, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE", che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del d.lgs. 50/2016, secondo le seguente ponderazione:

- Punteggio tecnico: 70 punti
- Punteggio economico: 30 punti.

I criteri e sub- criteri di valutazione e i relativi valori ponderali sono indicati al successivo paragrafo 17.

In ragione della particolare importanza del sito ove si svolgeranno i servizi, saranno ammessi alla fase di apertura della busta "C – Offerta Economica" solamente i concorrenti che avranno riportato un punteggio complessivo per l'offerta tecnica non inferiore a 40 punti.

13. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione richiesta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 12 luglio 2019 al seguente indirizzo di destinazione: MUSEI REALI TORINO, piazzetta Reale, 1, cap. 10122 TORINO.

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata a.r. del servizio delle Poste Italiane S.p.a., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano, esclusivamente nei seguenti orari di apertura dell'Ufficio Protocollo, sito

in piazzetta Reale, 1, cap. 10122 TORINO – 2° Piano: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Il tempestivo recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di MRT ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà:

- essere sigillato in maniera idonea ad assicurarne la chiusura originaria e la provenienza dal mittente e controfirmato sui lembi di chiusura;
- riportare all'esterno la seguente dicitura:

"GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE DEI MUSEI REALI TORINO; CIG_______"

- riportare all'esterno la ragione sociale sede legale e indirizzo, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, codice fiscale e/o partita IVA del concorrente (nel caso di RTI il nominativo/ragione sociale di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento).
- il plico chiuso e sigillato dovrà contenere TRE distinte buste a loro volta, sempre a pena di esclusione, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura rispettivamente:

BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Tutta la documentazione richiesta (autocertificazioni, certificazioni, documenti, offerta tecnica, offerta economica) deve essere redatta rigorosamente in lingua italiana o corredata di traduzione conforme al testo originale, asseverata dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana (o con traduzione asseverata) comporta l'esclusione dalla gara.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A — Documentazione Amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- a. documento di partecipazione conforme al modello allegato 1;
- **b.** Documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE), conforme al modello all. 2;
- c. attestazione di pagamento del contributo all'A.N.A.C.;
- **d.** garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;
- e. PASSOE relativo alla presente procedura di gara,
- f. originale dell'attestato di avvenuto sopralluogo;
- g. n. 1 idonea referenza bancaria attestante la correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto bancario e l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto.

a. Documento di partecipazione

A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare il "Documento di partecipazione alla gara" con dichiarazione conforme al modello allegato.

Il Documento di partecipazione dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Al documento di partecipazione dovrà essere allegato idoneo documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la Procura.

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonchè le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relativa a:

- la conoscenza del Patto di integrità allegato al presente disciplinare e l'impegno a sottoscriverlo in sede di stipula;
- se del caso, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- l'acquisizione di tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni contrattuali al fine di essere in condizione di presentare una offerta adeguata e completa;

- in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il Contratto di concessione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume, tenendo conto che la mandataria capogruppo dovrà, a pena di esclusione, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo, dunque superiore rispetto alle mandanti/consorziate;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

b. Documento di gara unico europeo (DGUE)

A pena di esclusione, il concorrente dovrà compilare e presentare il "DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente", in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.

Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di partecipazione sotto forma di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonchè delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000:

- a) l'insussistenza, a pena di esclusione, di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Parte III del DGUE);
- b) il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare (Parte IV del DGUE);

c) l'assenza, a pena di esclusione, delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante; si precisa in proposito che, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (parte III del DGUE);

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite

al periodo precedente al predetto affidamento.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del

D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente (o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente) con riguardo a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri

di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

con sistema di amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico, del socio unico persona fisica e del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. I reati di cui all'art 80 co. 1 non rilevano quando sono stati depenalizzati o quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 5, del cod. pen., ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, e 5 lett.

l, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.). Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese per entrambi.

Si precisa, inoltre, che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. I) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, e dei cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, come sopra riportati, senza provvedere all'indicazione del nominativo dei singoli soggetti, salvo che gli stessi abbiano riportato condanna.

L'indicazione dei nominativi dei soggetti dell'art. 80, comma 3, sarà richiesta, con le modalità successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

In caso di partecipazione in forma aggregata, a pena di esclusione:

- i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 10, punti 1.1, 2.1, 2.2 del presente disciplinare dovranno essere posseduti e dichiarati:
- (i) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio (sia costituito che da costituire), nel caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti;
- (ii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti esecutrici nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016;
- i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 10, punti 3.1 e 4.1 del presente disciplinare dovranno essere posseduti ed attestati:
- i) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, dall'operatore economico nel suo complesso; in particolare, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere i suddetti requisiti in misura non inferiore al 60%, mentre le mandanti dovranno possedere la restante percentuale, ciascuna in misura non inferiore al 20%; resta inteso che ciascuna impresa dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio requisito;
- ii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal Consorzio;
- iii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i suddetti requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dalle singole imprese consorziate indicate quali concorrenti alla gara;
- il requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 10, punto 3.2 del presente disciplinare dovrà essere posseduto ed attestato:
- (i) da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, in caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- (ii) dal Consorzio, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;
- (iii) dalle singole imprese consorziate indicate quali concorrenti alla gara, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016;
- il requisito di partecipazione di cui al paragrafo **10**, punto **4.2** del presente disciplinare dovrà essere posseduto ed attestato:
- i) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere posseduto dall'impresa capogruppo;
- ii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere posseduto dal Consorzio;
- iii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere posseduto dall'impresa consorziata capogruppo designata per l'esecuzione delle prestazioni.

c. Attestazione di pagamento del contributo all'A.N.A.C.

Il concorrente, prima della presentazione dell'offerta, dovrà eseguire, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del CIG, di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare.

Il contributo dovuto è di Euro 140,00.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. La presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento, secondo le modalità ivi indicate, è condizione necessaria per la partecipazione alla gara.

Il versamento è effettuato:

- i) nel caso di RTI o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, a cura dell'impresa capogruppo;
- ii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.

d. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà, a pena di esclusione, presentare una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% del valore della concessione per il primo quadriennio, ovverosia pari ad Euro 25.440,00, con validità fino al termine di 180 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante:

- a) cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, e che abbiano i requisiti minimi di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, MRT si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;

oppure, in alternativa

ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la possibilità di MRT di richiedere eventuali regolarizzazioni in ordine a quanto sopra, si precisa che non è sanabile la costituzione della garanzia provvisoria in un tempo successivo alla presentazione dell'offerta, né la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata, la garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- (i) in caso di RTI, costituito o da costituire, dall'impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- (ii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;

- (iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, dalla consorzianda capogruppo con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- (iv) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo "albo" di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di concessione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Il suddetto impegno non deve essere prodotto in caso di microimprese, piccole e medie imprese, nonché in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Eventuali riduzioni della garanzia

L'importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive e/o secondo le previsioni ivi contenute, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre copia del/della certificazione, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura; oppure

(ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza;

oppure (in caso di impossibilità a produrre quanto sopra)

con dichiarazione sottoscritta dal concorrente, contenente tutte le informazioni per individuare la certificazione posseduta, come da indicazioni contenute nell'Allegato 1 – Documento di partecipazione.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/rating/attestazioni (d'ora in poi insieme "requisiti"), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio e/o le Consorziate per le quali il consorzio concorre, sia/siano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La riduzione del 50% della garanzia, secondo le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

e. PASSOE relativo alla presente procedura di gara

Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass.

A tal fine, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE", che dovrà essere inserito nella busta A contenente la "Documentazione amministrativa".

Si precisa che - coerentemente con quanto disposto dall'art 3, comma 3, della deliberazione dell'ex AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, nonchè con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - i documenti inseriti dagli operatori economici nella banca dati devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

Si precisa che, qualora nel corso della verifica dei PASSoe e/o in fase di acquisizione dei certificati a comprova dei requisiti dichiarati e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni o malfunzionamenti del sistema AVCPass, che non consentono l'acquisizione di uno o più dei documenti che tramite esso andrebbero acquisiti, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali di cui all'art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i..

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

f. Originale dell'attestato di avvenuto sopraluogo

E' richiesto il sopraluogo dei locali ove dovrà essere svolto il servizio, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 8. Dell'avvenuto sopraluogo verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione, che dovrà essere inserita nella busta "A – Documentazione Amministrativa". La mancata effettuazione del sopraluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

g. Dichiarazione Bancaria

E' richiesta, a pena di esclusione, la presentazione di idonea dichiarazione bancaria, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10, punto 3.2.

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, la presentazione di idonea dichiarazione bancaria è richiesta:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016;
- iii) da tutte le singole imprese consorziate indicate quali concorrenti alla gara, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Eventuali ulteriori documenti che dovranno essere inseriti nella busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Procura

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonchè l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. Tale copia dovrà essere inserita nella busta "A - Documentazione amministrativa". Alla copia della procura dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e del soggetto destinatario della procura.

Atti relativi al RTI o Consorzio già costituiti

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve inserire nella busta "A - Documentazione amministrativa" copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inserire copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve inserire copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà rispettare quanto previsto dall'110 del D. Lgs.n. 50/2016.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

Nella busta BUSTA "B – OFFERTA TECNICA" deve essere contenuto, a pena di esclusione, l'originale dell'offerta tecnica, costituita da una relazione illustrativa del servizio offerto, che dovrà rispettare quanto previsto e richiesto dal Capitolato Speciale e relativi allegati.

Detta relazione dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta in calce, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

L'offerta tecnica dovrà essere composta dalle seguenti sezioni, corrispondenti ai criteri e subcriteri di valutazione che verranno applicati ai fini dell'aggiudicazione, di cui al successivo

paragrafo 17.1:

- Offerta gastronomica, con riferimento alla varietà e componibilità di menù offerti, anche per specifici target di clientela o per diversi momenti della giornata, nonchè alla frequenza di rinnovo degli stessi;
- Qualità degli ingredienti e dei prodotti alimentari offerti, con particolare riferimento all'offerta di prodotti tipici e/o biologici e/o dotati di certificazione alimentare (ad es. DOC/DOP/IGP/STG);
- 3. Organizzazione e formazione del personale, con particolare riferimento alle modalità di assorbimento del personale già impiegato nella precedente gestione del servizio; all'organizzazione delle attività ordinarie e straordinarie, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio bar e del servizio ai tavoli; alla formazione e aggiornamento degli addetti, con particolare riguardo alla conoscenza delle lingue straniere;
- 4. Modalità di preparazione, confezionamento, trasporto e conservazione dei piatti offerti, con particolare riferimento alle tempistiche, alle strumentazioni e alle tecnologie che si intendono utilizzare;
- 5. Allestimento, presso i Giardini Reali (negli spazi indicati dalle planimetrie), di un dehors e di una postazione mobile di erogazione dei servizi di gelateria e/o semplice caffetteria, con particolare riferimento alla collocazione e alla configurazione di insieme, nel rispetto del valore del sito;
- 6. Curriculum del Responsabile della gestione, di cui dovrà essere indicato il nominativo, la formazione acquisita e le esperienze pregresse, con particolare riferimento all'eventuale gestione di locali storici e/o di locali soggetti a grande afflusso di pubblico;
- 7. Curriculum dell'eventuale Gastronomo incaricato alla preparazione dei piatti, di cui dovrà essere indicato il nominativo, la formazione acquisita, gli eventuali riconoscimenti ottenuti nell'esperienza pregressa (ad es. iscrizione nelle Guide Gambero Rosso, Slow Food, Guida Michelin, Guida Veronelli, etc.), nonchè i locali presso i quali ha lavorato, e le mansioni ricoperte;
- 8. Campagna di comunicazione e promozione dell'esercizio, con particolare riferimento alle forme di divulgazione che si intendono adottare per ampliare la clientela (ad es: dépliants, menù al tavolo e al banco, packaging specifico, forme di divulgazione on line, etc.);
- Destinazione delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alle forme di collaborazione con organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari per indigenti.

L'offerta tecnica non dovrà recare, pena l'esclusione, alcun riferimento agli importi economici offerti, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

La relazione non dovrà essere superiore complessivamente a 25 (venticinque) pagine su unica facciata formato A4 verticale (con un massimo di 40 righe per pagina e numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, carattere tipo "Arial", dimensione 11), ivi compresi eventuali disegni, immagini fotografiche e/o materiale grafico illustrativo.

Saranno altresì compresi nel numero massimo di pagine della relazione gli allegati in formato A3 necessari per la presentazione dell'offerta. Un foglio formato A3 verrà conteggiato come due

fogli formato A4.

Non verranno prese in considerazione le pagine e/o ulteriori produzioni eccedenti la venticinquesima pagina.

La Relazione Tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

16. CONTENUTO BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

La busta C dovrà contenere, a pena di esclusione:

- una busta, contente l'offerta economica del concorrente;
- una busta, contenente il piano economico finanziario del concorrente.

L'offerta economica dovrà essere presentata in conformità all'All. Mod. 3 del presente disciplinare titolato "Modulo dell'offerta economica", resa con marca da bollo di 16,00 Euro, e redatta in lingua italiana.

L'offerta economica dovrà indicare chiaramente:

- a. il rialzo percentuale offerto sul canone annuo posto a base di gara, pari ad € 19.920,00, al netto di IVA:
- b. la percentuale sul fatturato annuo offerta, che dovrà essere superiore a quella posta a base di gara (5% del fatturato annuale realizzato, al netto di IVA).

I valori in rialzo offerti dovranno essere indicati in cifre e in lettere. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere.

L'offerta economica non dovrà contenere oltre due decimali. Non verranno presi in considerazione decimali oltre il secondo.

Nell'offerta economica, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi di sicurezza aziendale (cd. costi interni di sicurezza), ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16.

Non sono ammesse offerte al ribasso nè alla pari, e nemmeno plurime, parziali o condizionate.

A pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente, secondo le modalità indicate con riferimento all'offerta tecnica di cui al precedente paragrafo 15.

Il Piano economico - finanziario del concorrente dovrà dimostrare l'equilibrio economico -

finanziario della gestione proposta, per tutto il periodo della concessione (primo quadriennio), ed essere comprensivo dei seguenti aspetti:

- Stima dei ricavi delle vendite e delle prestazioni offerte;
- Stima dei costi, articolata per: materie prime, di consumo e merci; costi per il personale; costi per il godimento di beni e servizi; oneri diversi; ammortamenti e svalutazioni;
- proventi e oneri finanziari;
- risultato prima delle imposte;
- risultato dopo le imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate e differite.

Il Piano economico – finanziario dovrà essere redatto in italiano ed dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente, secondo le modalità indicate con riferimento all'offerta tecnica di cui al precedente paragrafo 15.

Il Piano economico – finanziario non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggi, ma verrà considerato in sede dell'eventuale verifica di congruità dell'offerta, ed assumerà valore contrattuale, in caso di aggiudicazione della concessione.

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica verrà valutata secondo i seguenti criteri e sub – criteri, e relativi valori ponderali.

- Offerta gastronomica, con riferimento alla varietà e componibilità di menù offerti, anche per specifici target di clientela o per diversi momenti della giornata, nonchè alla frequenza di rinnovo degli stessi: fino ad un massimo di 15 punti, attribuiti sulla base dei seguenti sub-criteri:
 - -articolazione dei menù per specifici target di clientela: fino ad un massimo di 5 punti;
 - articolazione dei menù nei diversi momenti della giornata: fino ad un massimo di <u>5</u> punti;
 - frequenza di rinnovo dei menù proposti: fino a <u>5 punti</u>;
 verranno preferite le articolazioni maggiormente appropriate per target di clientela e per momenti della giornata, nonchè la maggiore frequenza di rinnovo proposta.
- 2. Qualità degli ingredienti e dei prodotti alimentari offerti, con particolare riferimento all'offerta di ingredienti e/o prodotti tipici e/o biologici e/o dotati di certificazione alimentare (ad es. DOC/DOP/IGP/STG): fino ad un massimo di 10 punti, attribuiti sulla base dei seguenti sub criteri:
 - offerta di ingredienti e/o prodotti tipici della Regione Piemonte: fino ad un massimo di 5 punti;
 - offerta di prodotti biologici e/o dotati di certificazione alimentare: fino ad un massimo di 5 punti;

verranno preferite le offerte che propongano il migliore assortimento degli ingrendienti

- e/o prodotti anzidetti.
- 3. Organizzazione e formazione del personale: fino ad un massimo di 15 punti, sulla base dei seguenti sub-criteri:
 - modalità di assorbimento del personale già impiegato nella precedente gestione del servizio: fino ad un massimo di 5 punti;
 - verranno preferite le offerte che propongano il maggior numero di lavoratori beneficiari dell'assorbimento nella nuova gestione, le migliori tempistiche e procedure a tal fine dedicate, e la migliori proposte contrattuali nei confronti dei lavoratori;
 - organizzazione delle attività ordinarie e di quelle straordinarie, con particolare riguardo alle modalità di organizzazione del servizio bar e del servizio ai tavoli: fino ad un massimo di <u>5 punti</u>;
 - verranno preferite le offerte che propongano l'organizzazione più appropriata e funzionale alle esigenze della gestione;
 - formazione e aggiornamento degli addetti, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue straniere: fino ad un massimo di <u>5 punti</u>;
 - verranno preferite le offerte che propongano modalità di formazione e aggiornamento maggiormente complete e più appropriate alla gestione, nonchè la conoscenza di lingue straniere da parte del maggior numero di addetti in contatto con il pubblico.
- 4. Modalità di preparazione, confezionamento, trasporto e conservazione dei cibi e dei piatti offerti, con particolare riferimento alle tempistiche, alle strumentazioni e alle tecnologie che si intendono utilizzare: fino ad un massimo di 10 punti, attribuiti sulla base dei seguenti sub criteri:
 - organizzazione delle prestazioni richieste, nonchè strumentazioni e tecnologie che si intendono utilizzare: fino ad un massimo di <u>6 punti</u>;
 - verranno preferite le offerte maggiormente appropriate e funzionali alla gestione;
 - tempistiche delle attività previste: fino ad un massimo di 4 punti;
 - verranno preferite le tempistiche maggiormente funzionali all'organizzazione complessiva del servizio e maggiormente coerenti con la fruizione complessiva del servizio e del Polo Museale;
- 5. <u>Allestimento, presso i Giardini Reali (negli spazi indicati nelle planimetrie), di un dehors e di una postazione mobile di erogazione dei servizi di gelateria e/o di semplice caffetteria</u>: fino ad un massimo di <u>6 punti</u>, attribuiti sulla base dei seguenti sub criteri:
 - collocazione e configurazione di insieme del dehors: fino ad un massimo di 3 punti;
 - collocazione e configurazione di insieme della postazione mobile: fino ad un massimo di <u>3 punti</u>;
 - La collocazione dei manufatti sarà valutata con particolare riferimento alla migliore fruizione dei visitatori. La configurazione di insieme dei manufatti sarà valutata con particolare riferimento al miglior rispetto del valore culturale del sito.
- 6. <u>Curriculum del Responsabile della gestione:</u> fino ad un massimo di <u>4 punti,</u> che saranno attribuiti con particolare riguardo alla coerenza del curriculum rispetto alla gestione da seguire, in considerazione del valore culturale del sito e del grande afflusso di pubblico.
- 7. <u>Curriculum dell'eventuale Gastronomo</u>: fino ad un massimo di <u>4 punti</u>, che saranno attribuiti con particolare riferimento ai riconoscimenti ottenuti nell'esperienza pregressa (ad es. iscrizione nelle Guide Gambero Rosso, Slow Food, Guida Michelin, Guida Veronelli, etc.), e alla coerenza della stessa rispetto all'attività da svolgere presso la Caffetteria Reale;

- 8. Campagna di comunicazione e promozione dell'esercizio, con particolare riferimento alle forme di divulgazione che si intendono adottare per ampliare la clientela (ad es. dépliants, menù al tavolo e al banco, packaging specifico, forme di divulgazione on line): fino ad un massimo di <u>3 punti</u>, attribuiti sulla base della articolazione e della coerenza della campagna rispetto al valore culturale del sito;
- 9. <u>Destinazione delle eccedenze alimentari</u>, con particolare riferimento alle forme di collaborazione con organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari per indigenti: fino ad un massimo di <u>3 punti</u>, attribuiti sulla base della qualità e concretezza delle forme di collaborazione proposte;

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'offerta economica è previsto un punteggio totale massimo di 30 punti, di cui:

- fino ad un massimo di <u>15 punti</u> per il rialzo percentuale offerto sul canone annuo posto a base di gara;
- fino ad un massimo di <u>15 punti</u>, per la percentuale sul fatturato offerta, che dovrà essere superiore a quella posta a base di gara.

I punteggi saranno attribuiti sulla base della formula matematica riportata nel successivo paragrafo 17.3.

17.3. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'offerta tecnica dei concorrenti sarà valutata, in una o più sedute riservate, da apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 in numero di tre componenti tra esperti tecnici del settore, in conformità del Regolamento di Amministrazione adottato nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016.

I punteggi verranno attribuiti applicando il metodo aggregativo compensatore di cui alla seguente formula:

 $C(a) = \Sigma_n [W_i \times V(a)_i]$

nella quale:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a),

n = numero totale degli elementi di valutazione,

W_i = peso attribuito all'elemento di valutazione,

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra zero ed uno;

 Σ = sommatoria.

Per gli elementi di natura qualitativa, il coefficiente V(a), è così determinato:

 media aritmetica dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun criterio o sub criterio di valutazione, secondo la scala di valori più sotto riportata; i commissari procederanno poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ai fini dell'attribuzione discrezionale di ciascun commissario del coefficiente tra 0 e 1, verrà utilizzata la seguente scala di valori, con possibilità di attribuzione di punteggi intermedi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA
Eccellente	1	Proposta ottimale rispetto alle richieste degli atti di gara e contenente un eccellente approfondimento di tutti gli aspetti considerati nel criterio in considerazione
Buono	0,75	Proposta conforme alle richieste degli atti di gara e contenente alcuni elementi di approfondimento e/o di eccelenza
Adeguato	0,5	Proposta sostanzialmente conforme alle richieste degli atti di gara, ma priva di elementi di approfondimento e/o di eccellenza
Parzialmente adeguato	0,25	Proposta trattata all'interno dell'offerta, ma non pienamente conforme alle richieste degli atti di gara
Assente/inadeguato	0	Proposta non contenuta all'interno dell'offerta o non conforme alle richieste degli atti di gara

I punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti secondo la seguente formula:

Vai = Ra / Rmax

Dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

Ra = Valore offerto dal concorrente a;

Rmax = Valore dell'offerta più conveniente.

La somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente.

Con riferimento al punteggio conseguito dai concorrenti per l'offerta tecnica, ai fini della eventuale sottoposizione delle offerte alla verifica di congruità, si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto dai concorrenti all'esito della riparametrazione sopra indicata.

18. PROCEDURA DI GARA

Le operazioni di gara inizieranno il giorno 15 luglio 2019, alle ore 10, presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Alle sedute pubbliche potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente che ha presentato domanda di partecipazione, ovvero persona munita di delega conferitagli dal suddetto legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di identificazione del delegante e del delegato.

La procedura sarà la seguente:

- Preliminarmente la Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art.
 del D. Lgs. 50/2016, o un seggio di gara, procederà, in seduta pubblica, alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, all'apertura degli stessi, e successivamente all'apertura della Busta "A Documentazione amministrativa".
- 2. Verificata la documentazione, e espletato l'eventuale procedimento per il soccorso istruttorio (di cui al successivo paragrafo 19), la Commissione giudicatrice o il seggio di gara dichiarerà l'ammissione alle successive fasi della procedura dei soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto.
- 3. Successivamente, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara procederà, sempre in seduta pubblica, e per i soli candidati ammessi, all'apertura della Busta "B Offerta Tecnica" al fine di verificare la presenza e la regolarità formale dei documenti richiesti nel presente disciplinare.
- 4. La Commissione giudicatrice procederà poi, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione dei criteri di valutazione riportati nel presente disciplinare.
- 5. Successivamente, previa comunicazione della data sul sito internet dell'Amministrazione aggiudicatrice, la Commissione procederà in seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura della Busta "C Offerta Economica".
- 6. In ragione della particolare importanza del sito ove si svolgeranno i servizi, saranno ammessi alla fase di apertura della busta "C Offerta Economica" solamente i concorrenti che avranno riportato un punteggio complessivo per l'offerta tecnica non inferiore a 40 punti.
- 7. Quindi si procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, si sommeranno tali punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa per l'offerta tecnica e si stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.
- 8. In caso di situazioni di controllo tra concorrenti, o di situazioni anche di fatto che comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, si procederà all'esclusione dei concorrenti dalla gara.
- Si procederà infine a verificare l'eventuale presenza di offerte anomale applicando l'art.
 c. 3 del D.Lvo n. 50/2016 e nel caso ad attivare il procedimento di verifica di congruità dell'offerta;
- 10. Terminate le operazioni di gara, la Commissione giudicatrice indicherà il concorrente risultato primo in graduatoria e proporrà alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione in suo favore.

In caso di parità in graduatoria, si procederà nel seguente modo: nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte verrà valutata nei confronti delle offerte che abbiano conseguito sia il punteggio relativo all'offerta economica sia il punteggio relativo all'offerta tecnica in misura pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare. Tale modalità di individuazione delle offerte anomale verrà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

MRT si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia non sostenibile, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

In tali casi, MRT procederà, per il tramite del RUP e della Commissione giudicatrice, a verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs, 50/2016.

Le giustificazioni presentate dal concorrente verranno valutate anche in relazione a quanto indicato dal concorrente stesso nel Piano economico – finanziario.

Qualora le giustificazioni fornite dal concorrente non risultino sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP, con il supporto della Commissione, potrà richiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, MRT procederà in ogni caso a verificare, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la congruità del costo della manodopera.

MRT si riserva altresì di verificare in ogni caso, nei confronti del primo concorrente in graduatoria, la sostenibilità del Piano economico – finanziario presentato, anche richiedendo giustificazioni e chiarimenti al concorrente.

Qualora, a seguito della verifica di sostenibilità, il Piano economico – finanziario presenti carenze tali da non dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario del progetto di gestione della concessione, MRT provvederà ad escludere il concorrente dalla gara.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità "essenziale" degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MRT e per essa la Commissione/seggio di gara potrà comunque richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

20. AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

A seguito della proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, MRT procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si richiama quanto previsto dall'art. 32, commi 8 e 9, D. Lgs. n. 50/2016.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.

MRT si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente gara ovvero di non procedere all'affidamento della concessione per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge in capo all'aggiudicatario.

Nello specifico, l'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta per la stipula del contratto. Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.

Qualora, per qualsiasi causa MRT non procedesse all'aggiudicazione della gara e/o alla stipula del contratto, nulla sarà dovuto nè all'aggiudicatario nè agli altri concorrenti.

Le offerte dei concorrenti saranno immediatamente impegnative per gli stessi e avranno validità per 180 (centoottanta) giorni dal termine per la loro presentazione.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, MRT si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 49 del D.Lgs 50/2016, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente disciplinare e la modulistica prevale quanto previsto nel presente disciplinare, salvo il caso di errore materiale.

Il presente affidamento non viene diviso in lotti in ragione dell'esigenza della stazione appaltante di avere un unico interlocutore per il tempestivo e omogeneo svolgimento del servizio.

Il fatturato minimo nello specifico settore delle attività oggetto di gara e il cd. servizio di punta vengono richiesti in ragione dell'esigenza di MRT di potere confidare su operatori di consolidata esperienza nel settore.

In considerazione della caratterizzazione necessariamente unitaria del servizio, della rilevanza e della particolarità del sito, nonché dell'esigenza di MRT di poter confidare in una gestione diretta ed esclusiva dell'esercizio, non viene ammesso il subappalto.

21. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il controllo sul possesso dei requisiti verrà svolto nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 85, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti verrà svolta primariamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

- I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
- quanto al requisito di cui al paragrafo 10, punto 3.1 (fatturato annuo per la gestione di esercizi di bar caffetteria e/o ristorazione), mediante fatture quietanzate attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, ovvero (per le società di capitali) i bilanci corredati da nota integrativa, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- quanto ai requisiti di cui al paragrafo **10**, punto **4.1** (elenco degli esercizi gestiti nell'ultimo triennio) e punto **4.2** (gestione di un esercizio di bar caffetteria e/o ristorazione presso un bene immobile vincolato, ovvero presso una sede museale soggetta a grande afflusso di pubblico), mediante:
- a) se trattasi di gestione prestata a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime ed acquisiti da MRT tramite il sistema AVCpass (ovvero certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime in originale all'operatore economico e dallo stesso inseriti, in copia conforme, nel sistema AVCpass). In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le copie dei relativi contratti e le fatture relative all'avvenuta esecuzione specificando il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- b) se trattasi di gestione prestata in favore di soggetti privati (o in proprio), mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia conforme dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

I documenti di cui sopra dovranno essere inseriti in originale. Qualora non presentati in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che - coerentemente con quanto disposto dall'art 3, comma 3, della deliberazione dell'ex AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, nonchè con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema AVCPASS, MRT procederà a richiedere al concorrente, a pena di esclusione, la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione afferente la comprova dei requisiti. L'esclusione sara disposta anche qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione MRT ne darà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto dal presente disciplinare, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto per la partecipazione.

Il concorrente primo in graduatoria dovrà produrre, entro 10 giorni dalla richiesta, una dichiarazione, resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3, dell'art. 80, del D. Lgs. 50/2016, come indicati al precedente paragrafo 14, nonchè, in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonche il nominativo dei soggetti come individuati al precedente paragrafo 14.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I).

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nel "Documento di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la Commissione e/o il seggio di gara potranno richiedere ai candidati, in qualsiasi momento della procedura, i documenti complementari che risultassero necessari al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'esercizio del diritto di accesso potrà essere esercitato ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 22 e segg. della I. n. 241/1990.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale verifica di congruità) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la Stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazione generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esaustiva motivazione, la Stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta

Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 è in ogni caso consentito l'accesso alle offerte tecniche dei soggetti partecipanti alla gara, qualora il concorrente lo richieda ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

23. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di urgenza, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

Al fine di mantenere il livello occupazionale esistente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad assorbire il personale del Gestore uscente, salvo che tale assorbimento risulti incompatibile con la propria organizzazione di impresa.

A tal fine, tutti i dati riguardanti il personale del gestore uscente sono contenuti nell'apposita tabella allegata al Capitolato Tecnico.

Si richiama il Capitolato Tecnico (paragrafo 5.2.2.2) per ogni ulteriore specificazione in merito all'assorbimento del personale.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire nel termine di <u>7 (sette) giorni</u> solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla presente concessione nonchè le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

Nel termine di <u>15 (quindici) giorni</u> solari dalla ricezione della suddetta comunicazione l'aggiudicatario dovrà fare pervenire la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore del Concedente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 24. del presente Disciplinare di gara; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 14. lett. d. del presente Disciplinare di gara, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
- b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 25. del presente Disciplinare di gara;
- c) qualora il Concessionario abbia offerto la caratteristica migliorativa "Destinazione delle eccedenze alimentari", documentazione attestante la collaborazione dell'aggiudicatario con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti, che saranno destinatarie delle eventuali eccedenze alimentari;
- d) qualora il Concessionario abbia offerto le caratteristiche migliorative "Qualità degli ingredienti e dei prodotti alimentari offerti", l'elenco delle aziende fornitrici, la lista dei relativi prodotti forniti con la specifica denominazione di vendita nonchè documentazione attestante il possesso della certificazione biologica ai sensi dei regolamenti (CE) N. 834/2007 e (CE) N. 889/2008 e s.m.i. e/o il possesso delle certificazioni DOP/IGP/SGT ai sensi dei Regolamenti (CE) N. 510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 1151/2012 e s.m.i., fatta salva la possibilità di modificare/integrare tale lista nel corso della durata della Concessione.

In caso di RTI e di Consorzi:

la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, dall'Impresa mandataria/capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.

Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "Documento di partecipazione", ovvero dell'atto

costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Qualora l'aggiudicatario intenda utilizzare contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del contratto dovra produrli, in originale o copia autentica, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Concessione.

Ai sensi dell'art. 5, del D.M. 2.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando della presente gara dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

24. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula della concessione, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% del valore contrattuale della concessione in favore dell'Amministrazione. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con aumenti del canone e/o della royalty entrambi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove l'aumento sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di aumento superiore al venti per cento.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè il rimborso delle somme pagate in più al concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario, nonchè il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della concessione disposta in danno del concessionario, il pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/attestazioni/rating) e le misure di favore per le micro, piccole e medie Imprese previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonchè quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 14. d del presente Disciplinare.

Si ricorda che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e MRT potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla concessione stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità e comunque solo con la restituzione da parte del Concedente della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Concessione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui canoni da corrispondere alla committente.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

25. POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a beneficio di MRT (ai sensi dell'art.1891 cc) che tenga indenne MRT contro tutti i rischi e danni attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della concessione. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, a cose di terzi e ai prestatori d'opera dovrà essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, € 1.000.000,00 per persona ed € 300.000,00 per cose ed animali, e dovrà:

- prevedere la copertura dei danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, comprese le installazioni fisse o mobili presenti nei locali ed animali, che il concessionario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dal concessionario o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile.
- prevedere la copertura dei danni al committente per interruzione di pubblico servizio;
- prevedere la copertura per danni causati da intossicazione accidentale.

Il massimale è da intendersi per ogni sinistro e per tutta la durata del contratto.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Il costo della suddetta garanzia è da ritenersi completamente compreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo è di esclusiva imputazione al concessionario.

La durata di tutte le garanzie, siano esse di natura contrattuale come assicurativa, dovranno essere mantenute per tutto il periodo di esecuzione delle prestazioni contrattuali, sino al rilascio del certificato di verifica di conformità. Le stesse polizze, da esibire prima della firma del

contratto, devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore di MRT e sono efficaci senza riserve.

26. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.

Ai fini della gara, per tutto quanto non espressamente disposto nel presente disciplinare, si applica il D. Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, si applicheranno, in via graduata:

- le clausole del contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- le disposizioni degli atti di gara (bando di gara, disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e relativi allegati);
- quanto previsto dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, le disposizioni del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e del DPR n. 207/2010 e s.m.i. in quanto compatibili, nonchè il Codice Civile;
- tutte le altre disposizioni normative aventi ad oggetto le prestazioni oggetto della concessione.

27. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative e conseguenti alla presente procedura di affidamento, è competente il Foro di Torino.

E' esclusa la competenza arbitrale.

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto di concessione, le parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le parti non raggiungano un accordo si stabilisce, fin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Torino.

28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il concorrente/concessionario dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico, nonchè del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito www.beniculturali.it. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD)

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Ministero per i beni e le attività culturali; Responsabile del trattamento è il Direttore dei Musei Reali;

- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Prof., Alessandro Benzia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0667232216, mail rpd@beniculturali.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dei Musei Reali implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

ALLEGATI:

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti

Allegato 1 – Fac-simile Documento di partecipazione

Allegato 2 – Fac-simile Documento di gara unico europeo

Allegato 3 – Offerta economica

Allegato 4 - Schema di Concessione

Allegato 5 – Capitolato Tecnico, e relative appendici:

- Appendice 1: Planimetrie dei luoghi
- Appendice 2: prescrizioni tecniche per la manutenzione degli arredi
- Appendice 3: Storico visitatori MRT e storico gestione
- Appendice 4: Tabella informativa del personale impiegato dal gestore uscente
- Appendice 5: DUVRI

Allegato 6 - Patto di integrità

IL DIRETTORE DEI MUSEI REALI

Enrica Pagella
EUN'COROGLA